

23 APRILE 2020

DETERMINAZIONE N. 71

## AREA AFFARI GENERALI

**OGGETTO: SETTORE ASSICURAZIONI: SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PROROGA INCARICO A MARSH S.P.A.**

Premesso che

è notevole la vastità e la complessità delle competenze in ambito immobiliare e assicurativo, così come sono continue le evoluzioni giurisprudenziali e legislative che rendono difficile provvedere alla revisione di alcuni rischi e alla definizione delle clausole di assicurazione in relazione alla particolarità del rischio da assicurare.

Con determinazione 115 dd. 14 maggio 2015 Opera ha affidato, ai sensi dell'articolo 21, comma 4 e l.p. 23/1990 e ss.mm., a Marsh S.p.a., con sede in Milano, viale Bodio 33, C.F. e P. I.V.A. 01669952015, il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, per un periodo di un anno a decorrere dal 30 giugno 2015, eventualmente prorogabile per un massimo di ulteriori tre annualità, dando atto che il servizio non comporta oneri a carico dell'Ente, in quanto il broker percepisce, per il tramite delle compagnie di assicurazione, con le quali Opera stipulerà le coperture assicurative, una provvigione pari al 5,00%.

Con determinazioni n. 66 d.d. 24 marzo 2016 e n. 93 d.d. 6 aprile 2017, in applicazione di quanto previsto dall'art. 3 del capitolato sottoscritto dalle parti, è stato prorogato il servizio fino al 30 giugno 2019.

Con determinazione n. 91 d.d. 30 maggio 2019 è stato affidato, ai sensi dell'art. 21, c. 2 lett. h) e c. 4 della l.p. 23/1990, nelle more della predisposizione degli atti di gara, il servizio di consulenza e brokeraggio per un confronto concorrenziale per la durata di anni uno, eventualmente prorogabile di mesi sei a Marsh S.p.a..

Con Delibera del Consiglio dei Ministri di data 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

con decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 (convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13) sono state emanate le prime disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica;

con successivi decreti sono state emanate ulteriori disposizioni attuative del decreto legge di cui sopra, nonché prescritte ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019;

in ragione dell'emergenza e correlate alla normativa nazionale, sono state inoltre emanate anche diverse ordinanze del Presidente della Provincia autonoma di Trento, in particolare l'ordinanza di data 27 marzo 2020, "Disposizioni relative a misure straordinarie in materia di contratti pubblici in ragione dell'Emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni in materia di scadenze per adempimenti e di modalità di svolgimento delle sedute di organi collegiali";

nei primi mesi del corrente anno l'Ente ha proceduto come da programmazione interna con la predisposizione degli atti di gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio con il fine di avviare la procedura di gara indicativamente nel mese di aprile,

con le stesse tempistiche sono stati predisposti anche gli atti di gara relativi alle due assicurazioni RCT/O e ALL RISKS, entrambe in scadenza a fine giugno;

secondo quanto disposto alla lettera b) dell'ordinanza provinciale sopra citata, "in relazione alle procedure di gara avviate successivamente alla data di pubblicazione dell'ordinanza e fino al ventesimo giorno successivo all'ultimo giorno di efficacia del D.P.C.M. 22 marzo 2020 e degli eventuali successivi decreti aventi le medesime finalità, nello stabilire il termine congruo per la presentazione delle offerte non si tiene conto del periodo decorrente dalla data di pubblicazione del bando fino al ventesimo giorno successivo all'ultimo giorno di efficacia del D.P.C.M. 22 marzo 2020 e degli eventuali successivi decreti aventi le medesime finalità",

in caso di avvio delle procedure di gara quindi, ai fini della presentazione delle offerte da parte dei concorrenti, non si dovrebbe tenere conto del periodo intercorrente dal 27 marzo al 23 maggio,

l'Ente prende atto pertanto di non disporre del tempo materiale per l'affidamento dei contratti e per le verifiche sull'aggiudicatario, a maggior ragione considerando verosimile l'eventualità di ulteriori proroghe dell'efficacia del D.P.C.M. 22 marzo 2020 e degli eventuali successivi decreti aventi le medesime finalità.

Dato l'approssimarsi della scadenza del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo e verificata la disponibilità di Marsh S.p.a. alla continuazione a condizioni invariate del servizio sinora erogato in maniera soddisfacente (prot. n. 2773 dd. 22 aprile 2020),

preso atto del limitato volume di affari relativo alle polizze assicurative che l'Ente sottoscrive annualmente, da cui si evince un valore presunto contrattuale per il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo di circa € 2.900,00 annui, calcolato sulla base degli importi liquidati alle compagnie di assicurazione negli ultimi sette anni, risultanti dai dati contabili in possesso dell'Ente;

con il presente provvedimento si propone di applicare la lettera h) dell'Ordinanza del Presidente della Provincia di data 27 marzo 2020 secondo cui "*i contratti in scadenza o scaduti dopo l'entrata in vigore del D.P.C.M 9 marzo 2020, possono essere prorogati o rinnovati alle medesime condizioni, fino alla nuova aggiudicazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2020*", prorogando di sei mesi il servizio di consulenza e brokeraggio a Marsh s.p.a., prevedendo una provvigione pari al 5% a carico delle compagnie assicurative con cui l'Ente sottoscriverà i relativi contratti di assicurazione.

Tutto ciò premesso,

## **IL DIRETTORE**

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 12 dicembre 2019, n. 17 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 24 gennaio 2020, n. 65;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- visto il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13, nonché gli ulteriori decreti attuativi dello stesso;
- vista l’ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento di data 27 marzo 2020: *“Disposizioni relative a misure straordinarie in materia di contratti pubblici in ragione dell’Emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni in materia di scadenze per adempimenti e di modalità di svolgimento delle sedute di organi collegiali”*;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

## **DETERMINA**

1. di prorogare, per quanto espresso in premessa, il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a Marsh s.p.a., con sede in Milano, viale Bodio n. 33 C.F. e P.IVA 01699520159, per il periodo di mesi sei, a decorrere dal 30 giugno 2020 fino al 31 dicembre 2020, come da schema di contratto allegato (all. 1);
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio dell’Opera Universitaria;
3. di stabilire che il compenso per il servizio di cui al punto 1) è a carico delle compagnie di assicurazione aggiudicatarie dei servizi assicurativi dell’Opera Universitaria, ed è pari al 5% dei premi;
4. di prendere atto che Opera si riserva la facoltà di recedere dal contratto, qualora accerti la disponibilità di eventuali convenzioni APAC o CONSIP che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’Impresa, nel caso in cui quest’ultima non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative;
5. di provvedere ad adempiere a tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari una volta individuate le compagnie assicurative.

IL DIRETTORE  
dott. Paolo Fontana

n. all.: 1

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA

---

(EB/ev)